

AVVISO

Oggetto: Procedura di cessione della partecipazione minoritaria detenuta dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica in NMS Group S.p.A. – Invito alla manifestazione di interesse

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (“FRRB”), con sede legale a Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale numero 97608860157 e Repertorio Economico Amministrativo di Milano numero 1979578 detiene una partecipazione minoritaria in NMS Group S.p.A. (“NMS Group” o “Società”), rappresentante il 10% del capitale sociale (la “Partecipazione”).

FRRB intende cedere la Partecipazione ad un operatore specializzato selezionato attraverso la presente procedura (la “Procedura”). Il Responsabile Unico del procedimento (“RUP”) è Veronica Comi, Direttore Generale di FRRB.

La Procedura prevede un prezzo base d’asta pari a € 40.000.000 (euro quaranta milioni).

1. LA SOCIETA’

NMS Group, con sede a Nerviano (MI), è impegnata nell’innovazione e nella ricerca e sviluppo in oncologia. La Società, costituita nel 2009, opera in tale settore con la finalità di scoprire e sviluppare nuove molecole e strategie terapeutiche che potranno rappresentare le cure personalizzate dei pazienti oncologici. NMS Group gestisce tutta la filiera integrata del percorso di ricerca e sviluppo: dalla fase pre-clinica della ricerca alla fase clinica, fino alla produzione e confezionamento del prodotto finito. La Società conta più di 400 dipendenti. I patti parasociali, vigenti tra i soci di NMS Group, stabiliscono le restrizioni nell’ambito del trasferimento della Partecipazione ed in particolare prevedono che in caso di cessione da parte di FRRB della Partecipazione, il socio di maggioranza ha il diritto di prelazione.

2. LA PROCEDURA

La Procedura prenderà avvio con una fase di preselezione dei potenziali soggetti interessati all’acquisto della partecipazione (di seguito i “Soggetti Interessati”), che avrà luogo sulla base dei seguenti criteri, necessari per il successo dell’operazione:

1. possono partecipare alla Procedura soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza e che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.
2. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse espresse da intermediari, perché è richiesto un rapporto diretto con i Soggetti Interessati.
3. I soggetti interessati devono a pena di esclusione dalla Procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver realizzato in ognuno degli ultimi tre esercizi un fatturato lordo annuo almeno pari a 40 milioni di Euro;
 - avere, alla data della manifestazione di interesse, un patrimonio netto proprio e, ove esistente, consolidato di consistenza non inferiore a 40 milioni di Euro.
4. I Soggetti Interessati e nel possesso dei requisiti richiesti, ove intendano presentare manifestazione di interesse, sono tenuti a trasmettere a FRRB, in forma scritta ed in lingua italiana, rispettando le prescrizioni del presente avviso, un unico plico, in formato digitale, recante il riferimento “**Manifestazione di interesse in relazione alla cessione della partecipazione NMS Group S.p.A.**” contenente:

- i. una dichiarazione di interesse (la "Manifestazione di Interesse");
 - ii. un patto di riservatezza ("Patto di Riservatezza") debitamente sottoscritto da rappresentante legale o soggetto dotato dei necessari poteri. Il Patto di Riservatezza è disponibile nella sezione allegati (All.2);
 - iii. Allegati indicati nel presente avviso, redatti in lingua italiana o, se non disponibili, in lingua inglese.
5. Il plico contenente la Manifestazione di Interesse, il Patto di Riservatezza e gli Allegati dovrà essere spedito a mezzo di posta elettronica certificata ("PEC") all'att.ne della Dott.ssa Veronica Comi, entro e non oltre il giorno 09/06/2023, a pena di esclusione dalla Procedura, al seguente indirizzo PEC: fondazioneregionalericercabiomedica@pec.it.
6. Non potranno manifestare il proprio interesse soggetti componenti un raggruppamento temporaneo di imprese o persone fisiche.
7. Nessuno dei Soggetti Interessati potrà presentare più di una manifestazione di interesse.
8. La Manifestazione di Interesse, in forma di lettera sottoscritta dai rappresentanti legali o dei Soggetti Interessati debitamente autorizzati, dovrà includere, oltre ad una attestazione di una primaria banca operante nel mercato internazionale circa il possesso, da parte del soggetto manifestante interesse, di capacità economico-finanziaria adeguata a sostenere l'investimento oggetto della Procedura, gli Allegati indicati di seguito:
 - i. Allegato 1: Autocertificazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
 - ii. Allegato 2: Copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del soggetto abilitato ad impegnare la volontà del soggetto interessato;
 - iii. Allegato 3: Dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso;
 - iv. Allegato 4: Dichiarazione di elezione di domicilio ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla presente Procedura;
 - v. Allegato 5: Copia della visura ordinaria e della visura storica del soggetto interessato singolo;
 - vi. Allegato 6: Copia dei bilanci approvati (civilistici e consolidati ove applicabili) degli ultimi tre esercizi.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse prive della su descritta attestazione bancaria.

Nel corso della Procedura i Soggetti Interessati dovranno comunque tenere comportamenti ispirati al pieno rispetto dei principi di correttezza e di buona fede.

FRRB, assunte le necessarie ulteriori informazioni, potrà accertare la rispondenza ai requisiti sopra specificati dei Soggetti Interessati e la conformità delle lettere di manifestazione di interesse a quanto richiesto ai sensi del presente avviso, ai fini dell'ammissione alla fase successiva della Procedura.

L'ammissione alla fase successiva della Procedura verrà avviata mediante invio di apposita comunicazione ("Comunicazione") a tutti coloro che abbiano presentato manifestazioni di interesse redatte in conformità del presente avviso a manifestare interesse e che siano state ritenute ammissibili ("Concorrenti").

Nella Comunicazione saranno fornite indicazioni circa le informazioni e dati che saranno messi a disposizione per la formulazione dell'offerta di acquisto vincolante ("Offerta Vincolante").

L'aggiudicazione della Procedura verrà eseguita mediante il criterio dell'offerta economica più elevata. Qualora le offerte vincolanti ricevute da due o più Concorrenti fossero accettabili e paritarie da un punto di vista economico, ne verrà data comunicazione ai Concorrenti, ed ai fini della selezione dell'Offerta Vincolante troverà applicazione l'art 77, R.D. n. 827 del 1924.

3. VARIE

La pubblicazione della presente sollecitazione e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per FRRB alcun obbligo o impegno di vendita nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di FRRB stessa (incluse commissioni di intermediazione o di consulenza, o rimborsi spese). FRRB si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della Procedura, senza che perciò i Soggetti Interessati possano avanzare nei confronti di FRRB alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.

Ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse potrà essere richiesta ogni informazione ritenuta utile o necessaria al fine di valutare la rispondenza ai requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura.

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

La presente sollecitazione costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice civile, o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

La successiva procedura per la cessione della Partecipazione oggetto del presente avviso a manifestare interesse verrà effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 175/2016, con le modalità che saranno meglio illustrate nella successiva Comunicazione ai Concorrenti.

Il trattamento dei dati inviati dai Soggetti Interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti l'interesse e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà FRRB, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere tali diritti scrivendo all'attenzione del DPO di FRRB all'indirizzo PEC: dpo.frrb@pec.it. (All.1)

La presente sollecitazione e la Procedura sono regolati dalla Legge italiana e per ogni controversia ad essi attinente sarà competente in via esclusiva la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale ("TAR").

L'invio da parte dei Soggetti Interessati della manifestazione di interesse costituirà espressa accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nella presente sollecitazione.

Eventuali richieste di chiarimenti dei Soggetti Interessati relative al presente avviso dovranno essere inviate in forma scritta all'indirizzo PEC fondazioneregionalericercabiomedica@pec.it entro il giorno 30/5/2023 all'att.ne di Veronica Comi, Direttore Generale di Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Il Direttore Generale
Dott.ssa Veronica Comi
f.to digitalmente



Allegati:

1. Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

2. Patto di Riservatezza

Allegato 1. INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento e DPO Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, avente sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia nr. 1 con sedi operative in Milano, Via Torquato Taramelli nr. 12 e in Bruxelles (BE), Casa della Lombardia nr. 2, Place du Champ de Mars - Tel. 02/67650166, e-mail info@frrb.it, PEC fondazioneregionalericercabiomedica@pec.it, sito web www.frrb.it.

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana "RPD, Responsabile della protezione dei dati personali") nella figura del Dottor Ivano Pecis, contattabile scrivendo alla mail privacy@frrb.it o alla PEC dpo.frrb@pec.it.

2. Finalità, Basi giuridiche e tipologia di Dati trattati FRRB tratta i dati personali esclusivamente per le finalità e in ragione delle basi giuridiche di seguito indicate: i dati personali forniti sono necessari per consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima.

3. Autorizzati e Responsabili del trattamento I dati personali sono trattati da personale dipendente di FRRB, previamente autorizzato al trattamento e appositamente istruito e formato. I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dal Titolare del Trattamento quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

4. Destinatarî e Pubblicazione dei dati personali I dati personali degli Interessati potranno essere comunicati ad altri soggetti che trattano i dati in qualità di Titolari autonomi del trattamento: potranno essere comunicati al personale interno della Fondazione o a consulenti esterni debitamente istruiti dal Titolare. In caso di contenzioso, all'Autorità giudiziaria e ai legali del Titolare.

5. Natura del conferimento dei dati Il conferimento dei dati richiesti è necessario. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consente il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione.

6. Periodo di conservazione dei dati I dati personali degli Interessati vengono conservati dalla Fondazione per un periodo di tempo massimo di 10 anni, fatta salva la necessità di prolungare la conservazione dei dati sino alla definizione di eventuali contenziosi, ovvero sino alla conclusione di eventuali attività di vigilanza e controllo operate da Enti terzi.

7. Trasferimento dei dati in Paesi extra-SEE La FRRB può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero collocare o far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa.

8. Diritti dell'Interessato Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: il diritto di conoscere se la Fondazione ha in corso trattamenti di dati personali che riguardano l'Interessato e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e alle informazioni a questo relative; il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l'interessato e/o all'integrazione di quelli incompleti; il diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano l'interessato; il diritto alla limitazione del trattamento; il diritto di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati personali; il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. Per ricevere maggiori informazioni sui diritti esercitabili, ciascun Interessato può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO. In ogni caso, l'Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili sul sito internet www.garanteprivacy.it

Allegato 2 **PATTO DI RISERVATEZZA**

Il presente Patto di Riservatezza ("**Patto**") è concordato e siglato in data [•] tra Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano ("**Parte A**" o "**Parte Divulgante**") e [•] con sede legale in [•] ("**Parte B**", " [•]" o "**Parte Ricevente**") (qui definite individualmente come "Parte" e congiuntamente come "**Parti**").

Premesso che:

- Le Parti hanno intrapreso conversazioni relative alla potenziale cessione della partecipazione minoritaria detenuta dalla Parte A in NMS Group S.p.A. alla Parte B (lo "**Scopo**");
- Al fine di facilitare tali discussioni finalizzate, la Parte Divulgante potrà rendere disponibile alla Parte Ricevente certe informazioni che la Parte Divulgante ritiene di natura riservata, proprietaria e costituenti un asset commerciale di valore; e
- Le Parti intendono preservare la natura confidenziale e proprietaria di tali informazioni;

Le Parti con il presente Patto convengono e stipulano quanto segue:

1. Definizione di Informazioni Riservate

- (a) Nel presente Patto il termine "Informazioni Riservate" indica i termini e le condizioni del presente Patto, il fatto che sono in corso discussioni tra le Parti e il contenuto di tali discussioni, il fatto che la Parte Divulgante sta divulgando Informazioni Riservate alla Parte Ricevente, e tutte le informazioni divulgate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente e che si riferiscono allo scopo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piani aziendali, idee di business, informazioni finanziarie e in ogni caso a tutte le informazioni commerciali ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2016/943 e dell'art. 98 del Codice di Proprietà Industriale ("CPI").

Tutte le Informazioni Riservate divulgate in forma tangibile devono essere contrassegnate come "RISERVATE" o "PROPRIETARIE" o da una legenda simile dalla Parte Divulgante prima della loro divulgazione. Nel caso in cui le informazioni divulgate non siano contrassegnate come "RISERVATE" o "PROPRIETARIE" o da una legenda simile, ma debbano per natura essere considerate come Riservate, dovranno essere considerate come Informazioni Riservate ai sensi del presente Patto.

Qualsiasi Informazione Riservata divulgata oralmente o virtualmente potrà essere identificata come tale prima, in concomitanza o dopo la divulgazione e sintetizzata per iscritto dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente entro trenta (30) giorni di calendario dalla divulgazione.

- (b) A meno di eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente Patto, le Informazioni Riservate non includeranno informazioni che: (i) sono o diventano di dominio pubblico senza che via sia stata una violazione del presente Patto da parte della Parte Ricevente; (ii) erano in possesso della Parte Ricevente prima del ricevimento dalla Parte Divulgante; (iii) diventano disponibili per la Parte Ricevente su base non confidenziale da una fonte diversa dalla Parte Divulgante, a condizione che la Parte Ricevente non sia a conoscenza che tale fonte è vincolata da un patto di riservatezza o da un obbligo di segretezza con la Parte Divulgante; o (iv) sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza l'utilizzo di Informazioni Riservate fornite dalla Parte Divulgante.

2. Obblighi di non divulgazione e non utilizzo

- (a) La Parte Ricevente manterrà la confidenzialità delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non le rivelerà, né le renderà disponibili a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante, salvo nei casi previsti dalla legge o da un'ordinanza del tribunale. Nel caso in cui alla Parte

Ricevente sia richiesto, sulla base di un provvedimento legittimo, dall'autorità amministrativa o giudiziaria, di comunicare le Informazioni Riservate, la Parte Ricevente dovrà darne tempestiva e dettagliata notizia alla Parte Divulgante, nei limiti che ciò sia consentito dalla normativa di riferimento. A meno che tale richiesta non sia limitata, annullata o differita dalle competenti autorità, la Parte Ricevente sarà autorizzata ad adempiere a detta richiesta di comunicazione nei limiti di quanto previsto dalla stessa e in osservanza delle norme di legge applicabili. Se la Parte Divulgante lo richiede, la Parte Ricevente dovrà collaborare con la Parte Divulgante, a spese di quest'ultima, nell'eventuale fase di opposizione alla richiesta di comunicazione.

La Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni riservate della Parte Divulgante solo a coloro tra i suoi dipendenti, funzionari, amministratori, consulenti o subappaltatori che necessitano di tali informazioni per lo Scopo (i "**Rappresentanti**"). Inoltre, prima di qualsiasi divulgazione di tali Informazioni riservate ai Rappresentanti, tali Rappresentanti dovranno essere resi edotti della natura confidenziale delle Informazioni Riservate.

La Parte Ricevente sarà responsabile per qualsiasi violazione dei termini e delle condizioni del presente Patto da parte dei Rappresentanti.

La Parte Ricevente utilizzerà, per evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante, lo stesso grado di cura applicata dalla Parte Ricevente alle proprie Informazioni riservate di pari importanza, ma non meno di un ragionevole grado di cura.

- (b) La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi diversi dallo Scopo senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante.

3. Restituzione delle Informazioni Riservate

Su richiesta scritta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente restituirà o distruggerà prontamente tutte le Informazioni Riservate della Parte Divulgante in suo possesso o controllo, comprese eventuali copie di tali Informazioni Riservate. Nonostante quanto riportato in precedenza, la Parte Ricevente avrà il diritto di conservare copie delle Informazioni Riservate al fine di conformarsi alle leggi, norme o regolamenti applicabili alla Parte Ricevente o alle procedure interne di archiviazione e controllo qualità della Parte Ricevente o che sono state generate da ordinari processi automatici di backup.

4. Proprietà delle Informazioni Riservate

Tutte le Informazioni Riservate fornite dalla Parte Divulgante sono e rimarranno di proprietà unica ed esclusiva della Parte Divulgante, e nessuna licenza o altri diritti sulle Informazioni Riservate sono concessi implicitamente o in altro modo.

5. Durata

Il presente Patto terminerà entro due anni dalla data di stipula del presente documento.

6. Nessuna dichiarazione o garanzia

La Parte Divulgante garantisce di avere il diritto di divulgare le Informazioni Riservate alla Parte Ricevente. In ogni caso, tutte le Informazioni Riservate vengono fornite "AS IS" e la Parte Divulgante non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, completezza, condizione, adeguatezza, prestazione o idoneità per uno scopo particolare delle Informazioni Riservate. L'intero rischio derivante dall'uso delle Informazioni Riservate rimane a carico della Parte Ricevente.

7. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Il presente Patto è regolato dalla legge italiana. Tutti i reclami e le controversie derivanti dal presente Patto saranno soggetti alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.

8. Clausole generali

Il presente Patto costituisce l'intero accordo tra le Parti sull'argomento in oggetto e sostituisce tutti i precedenti accordi ed intese su tale argomento. Il presente Patto non potrà essere modificato se non attraverso un atto scritto e firmato da rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione del presente Patto costituirà una rinuncia a qualsiasi altra disposizione o alla stessa disposizione in un'altra occasione. La mancata applicazione di una delle disposizioni del presente Patto da parte di una delle Parti non costituirà una rinuncia a tale disposizione o a qualsiasi altra disposizione del presente Patto. Qualora una qualsiasi disposizione del presente Patto sia ritenuta illegale, non valida o inapplicabile da un tribunale della giurisdizione competente, tale disposizione potrà essere modificata da tale tribunale in conformità con la legge per far sì che dia l'effetto dell'intento delle Parti e applicata come modificata. Tutti gli altri termini e condizioni del presente Patto rimarranno in vigore a tutti gli effetti e saranno interpretati in conformità con la disposizione modificata.

Nessuna delle Parti potrà cedere o trasferire nessun diritto o obbligo ai sensi del presente Patto senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Nessuna disposizione del presente Patto potrà imporre alcun obbligo alle Parti di stabilire un rapporto commerciale o di avviare discussioni o trattative al riguardo.

Siglato per conto ed in nome di
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Siglato per conto ed in nome di
[•]

Firma:
Nome:
Posizione:

Firma:
Nome:
Posizione: